



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 13499 del 2023, proposto da Claudio Alberto, Sabrina Conidi, Valerio Di Filippo, Maria Assunta Di Marco, Mara Dompe', Mara Fant, Massimo Frattarelli, Valentina Lanfranco, Filomena Lillo, Silvana Claudia Mara, Daniele Melis, Serena Maria Nicoli, Barbara Pairone, Simonetta Pavanello, Marta Seravalli, Ajdi Tartamella, Liana Vella, Graziella Vertucci, rappresentati e difesi dagli avvocati Simone Bisacca, Maria Spano', con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Istruzione e del Merito, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

che l'Ecc.mo T.A.R. Lazio voglia

in via preliminare

rilevato che la notifica del presente ricorso risulterebbe oltremodo difficoltosa in ragione del

notevole numero dei litisconsorti/contro interessati (identificati nei soggetti che subirebbero un pregiudizio dall'accoglimento del presente ricorso) nonché della non agevole individuazione degli stessi e dei loro indirizzi di residenza, autorizzare ex art. 151 c.p.c., la notifica del presente ricorso, nei loro confronti, tramite pubblicazione dello stesso sui siti internet del Ministero dell'Istruzione, USR di competenza, rispettivi Ambiti Territoriali i cui decreti di pubblicazione delle nomine delle supplenze risultano qui impugnate o con le modalità che il Tribunale Amministrativo adito riterrà più congrue; in via cautelare sospendere l'Avviso 12.7.2023 n. 41908 MIM - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione – Direzione Generale per il personale scolastico “Apertura delle funzioni per la presentazione delle istanze di partecipazione alle procedure di attribuzione dei contratti a tempo determinato ai sensi dell'articolo 5, commi da 5 a 12, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, e dell'articolo 12 dell'O.M. 06 maggio 2022, n. 112”, nella parte in cui rinvia implicitamente alla procedura automatizzata di cui all'atto presupposto qui impugnato nonché quale atto presupposto

l'Ordinanza 6.5.2022 n. 112 MIM “Procedure di aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo” art. 12, c. 4, che dispone: “La mancata presentazione dell'istanza di cui al presente articolo costituisce rinuncia al conferimento degli incarichi a tempo determinato di cui all'articolo 2, comma 4, lettere a) e b), da tutte le graduatorie cui l'aspirante abbia titolo per l'anno scolastico di riferimento. Costituisce altresì rinuncia, limitatamente alle preferenze non espresse, la mancata indicazione di talune sedi/classi di concorso/tipologie di posto. Pertanto, qualora l'aspirante alla supplenza non esprima preferenze per tutte le sedi e per tutte le classi di concorso/tipologie di posto cui abbia titolo e al proprio turno di nomina non possa essere soddisfatto in relazione alle preferenze espresse, sarà considerato rinunciataro con riferimento alle sedi e alle classi di concorso/tipologie di posto per cui non abbia espresso preferenza. Ne consegue la mancata assegnazione dell'incarico a tempo determinato dalle graduatorie per le quali sia risultato in turno di nomina per l'anno scolastico di riferimento” art. 12, c. 5, nella parte in cui dispone che l'assegnazione dei candidati alle istituzioni scolastiche avvenga “attraverso una procedura automatizzata”;

art. 12, c. 10 che dispone: “L'assegnazione dell'incarico rende le operazioni di conferimento di supplenza non soggette a rifacimento. La rinuncia all'incarico preclude, altresì, il

rifacimento delle operazioni anche in altra classe di concorso o tipologia di posto.

Le

disponibilità successive che si determinano, anche per effetto di rinuncia, sono oggetto di

ulteriori fasi di attribuzione di supplenze nei riguardi degli aspiranti collocati in posizione di

graduatoria successiva rispetto all'ultimo dei candidati trattato dalla procedura, fatto salvo il

diritto al completamento di cui al successivo comma 12”

art. 12, c. 11 che dispone: “Gli aspiranti che abbiano rinunciato all'assegnazione della

supplenza conferita o che non abbiano assunto servizio entro il termine assegnato dall'Amministrazione non possono partecipare ad ulteriori fasi di attribuzione delle supplenze di cui al presente articolo anche per disponibilità sopraggiunte, per tutte le

graduatorie cui hanno titolo per l'anno scolastico di riferimento”

nonché quali atti conseguenti

la Circolare 19.7.2023 n. 43440 MIM - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e

di formazione – Direzione Generale per il personale scolastico, avente ad oggetto Anno

scolastico 2023/2024 – Istruzioni e indicazioni operative in materia di supplenze al personale

docente, educativo ed A.T.A., nella parte in cui al punto 2 rimanda integralmente per quanto

riguarda le modalità di conferimento delle supplenze all'art. 12 OM n. 112/2022 e quindi alla

relativa procedura automatizzata qui impugnata;

il D. D. n. 12841 del 25.8.2023 MIM – USR Piemonte – AT Torino di pubblicazione

bollettini primo turno nomine supplenti a.s. 2023/24

il D. D. n. 13030 del 30.8.2023 MIM – USR Piemonte – AT Torino di pubblicazione

bollettini secondo turno nomine supplenti a.s. 2023/24

il D. D. n. 13510 del 07.09.2023 MIM – USR Piemonte – AT Torino di pubblicazione

bollettini terzo turno nomine supplenti a.s. 2023/24

il D. D. n. 13786 del 14.9.2023 MIM – USR Piemonte – AT Torino di pubblicazione

bollettini quarto turno nomine supplenti a.s. 2023/24

il D. D. n. 14111 del 21.9.2023 MIM – USR Piemonte – AT Torino di pubblicazione

bollettini quinto turno nomine supplenti a.s. 2023/24

il D. D. n. 14445 del 28.9.2023 MIM – USR Piemonte – AT Torino di pubblicazione

bollettini sesto turno nomine supplenti a.s. 2023/24

il D. D. n. 14915 del 6.10.2023 MIM – USR Piemonte – AT Torino di pubblicazione

bollettini settimo turno nomine supplenti a.s. 2023/24

il D. D. n. 1669 del 31.8.2023 MIM – USR Lombardia – AT Milano di pubblicazione

bollettini primo turno nomine supplenti a.s. 2023/24

il D. D. n. 1850 del 27.9.2023 MIM – USR Lombardia – AT Milano di pubblicazione

bollettini secondo turno nomine supplenti a.s. 2023/24

il D. D. n. 3322 del 31.8.2023 MIM – USR Lombardia – AT Pavia di pubblicazione bollettini

primo turno nomine supplenti a.s. 2023/24

il D. D. n. 3588 del 15.9.2023 MIM – USR Lombardia – AT Pavia di pubblicazione bollettini

secondo turno nomine supplenti a.s. 2023/24

il D. D. n. 29299 del 31.8.2023 MIM – USR Lazio – AT Roma di pubblicazione bollettini

primo turno nomine supplenti a.s. 2023/24

il D. D. del 22.9.2023 MIM – USR Lazio – AT Roma di pubblicazione bollettini secondo

turno nomine supplenti a.s. 2023/24

nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente

emanare misura cautelare

volta a consentire ai ricorrenti di svolgere l'attività lavorativa nell'a.s. 2023/2024 sul posto

disponibile, come risultante dai bollettini nomine prodotti, in posizione più alta tra quelli da

loro indicati nell'istanza di partecipazione alle GPS

nel merito

- accogliere il presente ricorso e per l'effetto annullare

l'Avviso 12.7.2023 n. 41908 MIM - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di

formazione – Direzione Generale per il personale scolastico “Apertura delle funzioni per la

presentazione delle istanze di partecipazione alle procedure di attribuzione dei contratti a

tempo determinato ai sensi dell'articolo 5, commi da 5 a 12, del decreto-legge 22 aprile

2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, e

dell'articolo

12 dell'O.M. 06 maggio 2022, n. 112”, nella parte in cui rinvia implicitamente alla procedura

automatizzata di cui all'atto presupposto qui impugnato

nonché quale atto presupposto

l'Ordinanza 6.5.2022 n. 112 MIM “Procedure di aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999,

n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo”

art. 12, c. 4, che dispone: “La mancata presentazione dell'istanza di cui al presente articolo

costituisce rinuncia al conferimento degli incarichi a tempo determinato di cui all'articolo 2,

comma 4, lettere a) e b), da tutte le graduatorie cui l'aspirante abbia titolo per l'anno scolastico di riferimento. Costituisce altresì rinuncia, limitatamente alle preferenze non

espresse, la mancata indicazione di talune sedi/classi di concorso/tipologie di posto.

Pertanto, qualora l'aspirante alla supplenza non esprima preferenze per tutte le sedi e per

tutte le classi di concorso/tipologie di posto cui abbia titolo e al proprio turno di nomina non

possa essere soddisfatto in relazione alle preferenze espresse, sarà considerato rinunciataro

con riferimento alle sedi e alle classi di concorso/tipologie di posto per cui non abbia

espresso preferenza. Ne consegue la mancata assegnazione dell'incarico a tempo determinato dalle graduatorie per le quali sia risultato in turno di nomina per l'anno scolastico di riferimento”

art. 12, c. 5, nella parte in cui dispone che l'assegnazione dei candidati alle istituzioni scolastiche avvenga “attraverso una procedura automatizzata”;

art. 12, c. 10 che dispone: “L'assegnazione dell'incarico rende le operazioni di conferimento di supplenza non soggette a rifacimento. La rinuncia all'incarico preclude, altresì, il rifacimento delle operazioni anche in altra classe di concorso o tipologia di posto. Le disponibilità successive che si determinano, anche per effetto di rinuncia, sono oggetto di ulteriori fasi di attribuzione di supplenze nei riguardi degli aspiranti collocati in posizione di graduatoria successiva rispetto all'ultimo dei candidati trattato dalla procedura, fatto salvo il diritto al completamento di cui al successivo comma 12”

art. 12, c. 11 che dispone: “Gli aspiranti che abbiano rinunciato all'assegnazione della supplenza conferita o che non abbiano assunto servizio entro il termine assegnato dall'Amministrazione non possono partecipare ad ulteriori fasi di attribuzione delle supplenze di cui al presente articolo anche per disponibilità sopraggiunte, per tutte le graduatorie cui hanno titolo per l'anno scolastico di riferimento”

nonché quale atto successivo

la Circolare 19.7.2023 n. 43440 MIM - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione – Direzione Generale per il personale scolastico, avente ad oggetto Anno scolastico 2023/2024 – Istruzioni e indicazioni operative in materia di supplenze al

personale

docente, educativo ed A.T.A., nella parte in cui al punto 2 rimanda integralmente per quanto

riguarda le modalità di conferimento delle supplenze all'art. 12 OM n. 112/2022 e quindi alla

relativa procedura automatizzata qui impugnata

il D. D. n. 12841 del 25.8.2023 MIM – USR Piemonte – AT Torino di pubblicazione

bollettini primo turno nomine supplenti a.s. 2023/24

il D. D. n. 13030 del 30.8.2023 MIM – USR Piemonte – AT Torino di pubblicazione

bollettini secondo turno nomine supplenti a.s. 2023/24

il D. D. n. 13510 del 07.09.2023 MIM – USR Piemonte – AT Torino di pubblicazione

bollettini terzo turno nomine supplenti a.s. 2023/24

il D. D. n. 13786 del 14.9.2023 MIM – USR Piemonte – AT Torino di pubblicazione

bollettini quarto turno nomine supplenti a.s. 2023/24

il D. D. n. 14111 del 21.9.2023 MIM – USR Piemonte – AT Torino di pubblicazione

bollettini quinto turno nomine supplenti a.s. 2023/24

il D. D. n. 14445 del 28.9.2023 MIM – USR Piemonte – AT Torino di pubblicazione

bollettini sesto turno nomine supplenti a.s. 2023/24

il D. D. n. 14915 del 6.10.2023 MIM – USR Piemonte – AT Torino di pubblicazione

bollettini settimo turno nomine supplenti a.s. 2023/24

il D. D. n. 1669 del 31.8.2023 MIM – USR Lombardia – AT Milano di pubblicazione

bollettini primo turno nomine supplenti a.s. 2023/24

il D. D. n. 1850 del 27.9.2023 MIM – USR Lombardia – AT Milano di pubblicazione

bollettini secondo turno nomine supplenti a.s. 2023/24

il D. D. n. 3322 del 31.8.2023 MIM – USR Lombardia – AT Pavia di pubblicazione bollettini

primo turno nomine supplenti a.s. 2023/24

il D. D. n. 3588 del 15.9.2023 MIM – USR Lombardia – AT Pavia di pubblicazione bollettini

secondo turno nomine supplenti a.s. 2023/24

il D. D. n. 29299 del 31.8.2023 MIM – USR Lazio – AT Roma di pubblicazione bollettini

primo turno nomine supplenti a.s. 2023/24

il D. D. del 22.9.2023 MIM – USR Lazio – AT Roma di pubblicazione bollettini secondo

turno nomine supplenti a.s. 2023/24

nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Ritenuto, visto l'elevato numero delle parti interessate, che è necessario procedere all'integrazione del contraddittorio mediante notifica per pubblici proclami;

Ritenuto che occorra, pertanto, ai sensi degli artt. 27, comma 2, e 49 cpa, autorizzare l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati, "per pubblici proclami" sul sito web dell'amministrazione, con le modalità indicate con l'ordinanza n. 836 del 2019 del Tar del Lazio;

P.Q.M.

Dispone l'integrazione del contraddittorio tramite notificazione per "pubblici proclami", nei sensi e termini di cui in motivazione.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma il giorno 18 ottobre 2023.

Il Presidente
Giuseppe Sapone

IL SEGRETARIO